

PATTO D'INTEGRITÀ

Il Comune di Gubbio - Codice Fiscale 00334990546 (di seguito denominata Comune)

E

_____ (di seguito denominato ETS)
con sede legale in _____ Via _____ n. ____
Codice Fiscale _____ P. IVA _____
rappresentato da _____ in qualità di _____

VISTO

- l'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012 n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- il Piano Nazionale Anticorruzione;
- il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) del Comune Gubbio
- il Codice di comportamento del Comune Gubbio

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità del Patto

Il presente "Patto di Integrità" rappresenta una delle misure di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei contratti, accordi e/o partnership istituzionali stipulati dal Comune di Gubbio (di seguito anche Comune).

Stabilisce infatti la reciproca, formale obbligazione del Comune e dei contraenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'accordo, dalla partecipazione alle (eventuali) selezioni alla esecuzione contrattuale.

Il Comune, in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l'adesione e l'effettiva applicazione del "Patto di Integrità" sia da parte dei contraenti, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

Al fine della corretta attuazione del Patto di Integrità, ogni interessato potrà rivolgersi al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune per segnalazioni di eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni e chiarimenti.

Articolo 2 – Destinatari

Costituendo obbligazione pre-contrattuale e contrattuale, sono identificati come destinatari del presente Patto - oltre ai dipendenti del Comune impiegati nelle procedure di selezione o identificazione del contraente e di verifica di esecuzione del contratto - tutte le controparti (siano essi persone fisiche o giuridiche) che:

- a) richiedano l'iscrizione negli Elenchi dei fornitori e/o erogatori, ove istituiti;

b) presentino istanza di manifestazioni d'interesse o di partecipazione a procedure selettive per l'affidamento di contratti pubblici di fornitura, servizi o lavori (sopra e sotto la soglia comunitaria) anche nella forma della co-progettazione, ed anche nel caso in cui (e ad eventuale integrazione) per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (es., Centrali Uniche di Committenza ...);

c) partecipino a procedure di selezione per l'affidamento di incarichi professionali;

d) stipulino con la Comune accordi, convenzioni o contratti di partnership per attività o progetti da realizzare congiuntamente (es. specifici progetti finanziati da fondi pubblici).

Tali soggetti sono indicati di seguito congiuntamente come "Operatori economici".

Naturalmente, il Patto è parimenti vincolante per il contraente selezionato, per effetto di espresso richiamo nel dispositivo contrattuale formalizzato.

L'adesione al presente patto è attestata dagli interessati alternativamente:

- mediante specifica dichiarazione, prestata nella domanda di partecipazione ovvero nell'offerta presentata;
- mediante specifica sottoscrizione con firma digitale del presente documento da parte dell'interessato contraente o di soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza legale.

Nel caso di Associazioni Temporanee di Scopo, Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, l'adesione o la sottoscrizione è effettuata dal legale rappresentante del Capofila nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, l'adesione o la sottoscrizione è effettuata anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria.

Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo.

La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente o contraente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Qualora l'interessato non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio, si applicano le sanzioni previste dal presente documento.

Articolo 3 – Riferimenti normativi

L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", art. 1 co. 17;

D. Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", art. 83 bis, co. 3;

D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", art. 53, comma 16-ter;

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).

Articolo 4 – Riferimenti interni alla Comune di Gubbio

Codice di comportamento e misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza vigenti nel tempo, reperibili sul proprio sito istituzionale al seguente link:

<https://www.comune.gubbio.pg.it/>

Articolo 5 – Dichiarazioni dell'ETS

Con l'accettazione / sottoscrizione del Patto di Integrità, l'ETS dichiara, per quanto in propria conoscenza:

- l'insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara o di selezione;
- di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dell'avviso/bando o contratto/accordo o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente o di regolamentazione del rapporto da parte della Comune;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente;
- di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di comportamento del Comune si estendono, per quanto compatibili, anche ai dipendenti e ad altro personale operante a qualsiasi titolo presso l'ETS che operano presso la Comune.

Articolo 6 – Impegni dell'ETS

Con l'accettazione/ sottoscrizione del Patto di Integrità, l'ETS si impegna:

- a rendere noto il contenuto del presente patto a tutti i propri dipendenti e collaboratori che a qualsiasi titolo presteranno la propria attività in favore del Comune;
- a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, buona fede, trasparenza e correttezza professionale;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- a segnalare al Comune:
 - qualsiasi situazione di conflitto di interesse anche potenziale e/o insorto successivamente di cui sia a conoscenza, rispetto al personale del Comune e relativa alla fase di gara/selezione e di esecuzione del contratto;
- ad inviare, su richiesta del Comune, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto.

Gli obblighi di cui sopra, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'ETS con il quale il Comune abbia stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'ETS con i propri subappaltatori e subcontraenti.

Articolo 7 – Modalità di segnalazione

Le segnalazioni di cui all'articolo precedente, dovranno pervenire al Comune mediante comunicazione diretta al RUP (Responsabile Unico del Procedimento), come identificato nelle singole procedure di selezione o contratti stipulati.

Ai segnalanti sono garantiti i più elevati standard di riservatezza in relazione alla loro identità.

Articolo 8 – Obblighi del Comune

Il Comune si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nei confronti degli Operatori economici. In particolare, i principi di comportamento richiesti ai propri esponenti sono dettagliati all'interno del proprio Codice di comportamento, cui si rinvia.

Qualora il Comune riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, realizzate dal proprio personale in relazione al procedimento di selezione/gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 9 – Sanzioni per l'ETS

L'assenza di formale adesione mediante specifica dichiarazione o sottoscrizione del Patto, salvo il soccorso istruttorio, costituisce, per i soggetti di cui allo stesso articolo, causa di esclusione dalla qualifica o dalla fase di selezione.

La violazione degli impegni di cui all'art. 6 costituisce per tutti i soggetti di cui all'art. 2 causa di comminazione, anche in via cumulativa, di una o più delle seguenti sanzioni:

- esclusione dalla fase di selezione, con escussione della eventuale cauzione provvisoria, ove prevista, se la violazione è accertata nella fase precedente alla conclusione del procedimento di selezione;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase successiva alla selezione ma precedente alla stipula del contratto;
- se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto o di gestione del contratto:
 - risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., con escussione della cauzione definitiva, ove prevista;
- segnalazione del fatto all'ANAC e/o alle competenti Autorità.

Il Comune ha la facoltà di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici ad esso sottesi. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento danno e l'applicazione di eventuali penali.

Le eventuali sanzioni sono applicate in esito ad un procedimento di verifica condotto dal RUP/DEC nel corso del quale viene garantito adeguato contraddittorio con l'ETS.

Nel caso in cui la violazione del presente Patto costituisca grave illecito professionale ed integri anche altre fattispecie di esclusione, il Comune potrà tenerne conto anche ai fini delle valutazioni relative alla partecipazione degli Operatori economici a future procedure di affidamento.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara/selezione fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima, compreso l'eventuale periodo di garanzia di quanto fornito.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra il Comune e l'ETS e tra gli stessi operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Firma Legale/i rappresentante